

**REGOLAMENTO (CEE) N. 158/89 DELLA COMMISSIONE****del 23 gennaio 1989****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (<sup>1</sup>), firmato il 26 maggio 1987, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del citato protocollo per ciascuna campagna, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del protocollo e il 31 dicembre 1990 e nei limiti di un quantitativo di 46 000 t per campagna, viene riscosso un prelievo speciale sull'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da quel paese nella Comunità; che detto prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire il prezzo franco frontiera in base ai criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo e fissare il livello del prelievo speciale;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo franco frontiera e il prelievo possano essere modificati esclusivamente in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1989.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina è pari a 182,71 ECU/100 kg.

Il prelievo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso protocollo è pari a 6,72 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

I suddetti importi sono modificati in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo presi in considerazione a norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.